



FIDESM
COMUNICATO UFFICIALE
DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO
N. 3/2024
(Proc.to n. 1/2024)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Composta da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente Relatore

Avv. Maria D'Angelo – Vice Presidente

Avv. Roberta Leoni - Componente

Riunitasi in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel giudizio di appello avverso il provvedimento del 10 maggio 2024, pubblicato con C.U. n. 12/2024, con il quale il Giudice Sportivo ha deliberato, tra le altre statuizioni:

- *“di infliggere al tesserato XXXXX, tess. XXXXX la sanzione della squalifica da ogni attività federale per mesi uno;*
- *di infliggere all’Asa XXXXX -cod. XXXXX la sanzione dell’ammenda di euro 200,00 (duecento/euro) ...”¹.*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

XXXXX, nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell’Asa “XXXXX” – cod. XXXXX - ha proposto, a mente dell’art. 48 *undecies* R.G., reclamo alla Corte Sportiva di

¹ A fondamento della decisione impugnata il Giudice Sportivo, esaminata la relazione del Direttore di Gara e gli allegati relativi alla competizione denominata “Campionato Regionale Calabria”, svoltasi a Cosenza in data 28 aprile 2024, ha contestato al tesserato XXXXX la violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, dell’art. 11, comma 4, dello Statuto, e dell’art. 4, comma 1, del Regolamento di Giustizia. Ha contestato altresì all’Asa “XXXXX” la responsabilità oggettiva, a mente dell’art. 2, comma 3, del Regolamento di Giustizia, per la condotta, disciplinarmente rilevante, ascritta e contestata al proprio tesserato (*id est* XXXXX).



Appello avverso e per l'annullamento della decisione del Giudice Sportivo del 10 maggio 2024 (C.U. 12/2024) deducendone la illegittimità per essere stato fondato, dal primo giudice, su una erronea ricostruzione dei fatti, così come riportati dal direttore di gara nella sua relazione.

A fondamento del gravame, la reclamante ha, infatti, offerto una diversa rappresentazione dei fatti che, a suo dire, avrebbero portato alla illegittima applicazione delle sanzioni (contestate) da parte del Giudice Sportivo.

Verificata la ritualità e la tempestività del reclamo, la Corte ha fissato dinanzi a sé l'udienza in Camera di Consiglio, alla quale, svoltasi da remoto, è comparsa personalmente la reclamante assistita dall'avv.to Pasquale Gigliotti.

All'esito della discussione, la reclamante ha rassegnato le seguenti conclusioni: in via principale l'annullamento delle sanzioni irrogate, ed in subordine, potendo trovare, nel caso di specie, applicazione l'art. 31 del Regolamento di Giustizia in tema di circostanze attenuanti, la riduzione delle sanzioni per cui è causa.

La Corte Sportiva di Appello, in assenza di richieste istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione, si è riservata.

MOTIVI

Il reclamo è in parte inammissibile (v. *infra*) ed in parte infondato e come tale non merita accoglimento.

La inammissibilità del reclamo, *in parte qua*, consegue al difetto di legittimazione attiva della Asa reclamante rispetto alle contestazioni mosse dal Giudice Sportivo alla condotta tenuta dal tesserato XXXXX, cui ha fatto seguito l'applicazione della sanzione con il provvedimento oggetto di reclamo.

In punto, giova evidenziare che il Presidente dell'Asa rappresenta legalmente l'associazione sportiva, ma non anche i singoli tesserati della stessa.

Di qui la inammissibilità del reclamo rispetto alla sanzione inflitta al tesserato XXXXX.

Il reclamo proposto dall'Asa in relazione alla sanzione ad essa applicata dal Giudice Sportivo è invece ammissibile, ma infondato.

Invero, non è revocabile in dubbio che la relazione di gara costituisca elemento di prova dei fatti ivi rappresentati dal direttore, avverso la quale è possibile fornire la prova contraria.

Epperò, nel caso di specie, la reclamante si è limitata ad un'attività meramente assertiva, rappresentando una diversa ricostruzione dei fatti accaduti in occasione della competizione "Campionato Regionale Calabria", svoltasi a Cosenza in data 28 aprile 2024, senza tuttavia



offrirne alcun elemento di prova, da cui la Corte possa trarne un convincimento diverso da quello del primo giudice.

PQM

La Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'ASA "XXXXX" in relazione ai fatti contestati al tesserato XXXXX, e rigetta nel resto, confermando la decisione del Giudice Sportivo (C.U. 12/2024).

Roma, 6 giugno 2024

Il Segretario

Dr.ssa Roberta Simeoni

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni